

Consiglio Comunale n. 8 del 15/05/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2023**

L'anno 2023, addì quindici, del mese di Maggio alle ore 20:45, in Cesate presso la **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	AIRAGHI EDOARDO CARLO MARIA	Presente
GIUSSANI PATRIZIA	Presente	PREVI TIZIANA	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	MOTTA LUIGI	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	FANUZZI STEFANO SALVATORE	Assente
BORRONI GIANANTONIO	Presente	D'ANGELO LAURA	Presente
GALLI MARCO	Presente	CHIESA SERGIO	Presente
VARANI MASSIMO	Presente	FAELLA ALESSIA	Assente
BORRONI LIBORIO	Assente		

Presenti: **14** Assenti: **3**

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella.
E' presente l'Assessore esterno Dott. Matteo Bortolamai.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 10 avente l'oggetto sopra riportato;

Sentita la relazione dell'Assessore esterno Dott. Matteo Bortolamai e gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

La votazione, espressa con le modalità e le forme di legge, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri;

Con voti favorevoli n. 11 – UNDICI (Vumbaca, Gualandi, Giussani, Uggeri, Crippa, Borroni G., Galli, Varani, Tiengo, Airaghi, Previ), contrari n. 3 – TRE (Motta, D'Angelo, Chiesa) astenuti n. //.

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione resa per alzata di mano, considerata l'urgenza, presenti e votanti n. 14 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli n. 11 – UNDICI (Vumbaca, Gualandi, Giussani, Uggeri, Crippa, Borroni G., Galli, Varani, Tiengo, Airaghi, Previ), contrari n. 3 – TRE (Motta, D'Angelo, Chiesa) astenuti n. //.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Oggetto: **Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Part. 1, co. 639, della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, co. 1, del d. lgs. n. 446/1997, in base al quale «Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 24.07.2020 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7 del 44/03/2022 e n. 57 del 14/12/2023 (di seguito Regolamento comunale);
- l'art 12 di detto Regolamento Comunale, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui debbono adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I° così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

VISTA la Delibera C.C. n. 4 del 4/03/2022 con la quale il Comune di Cesate ha approvato il Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8;

PRESO ATTO CHE il Piano Economico Finanziario 2022-2025, relativamente all'esercizio 2023, elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 1.132.010;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;

- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Cesate, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

ATTESO che:

- il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del d. lgs. n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento del tributo spettante alla città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine *a quo* a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013” emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti” senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

RILEVATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede che: “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 aprile 2023, in seguito a richiesta espressa da ANCI ed UPI è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 maggio del 2023;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal d. lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2023 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	84,31%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	15,69%

- 2) Di determinare, per l'anno 2023, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2023

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	<i>0,62726</i>	<i>0,50637</i>	1,13362
FASCIA B	2	<i>0,62726</i>	<i>0,66434</i>	1,29160
FASCIA C	3	<i>0,62726</i>	<i>0,74772</i>	1,37498
FASCIA D	4	<i>0,62726</i>	<i>0,82085</i>	1,44811
FASCIA E	> 4	<i>0,62726</i>	<i>0,89399</i>	1,52125

Utenze non domestiche anno 2023

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,70009	0,40509	1,10518
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70009	0,40509	1,10518
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,70009	0,24210	1,94219
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	0,70009	1,62000	2,32009
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70009	1,14459	1,84468
6	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70009	1,14459	1,84468
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	0,70009	3,27369	3,97378
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70009	1,57528	2,27537
9	Discoteche, night club	0,70009	2,12000	2,82009
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,70009	4,12595	4,82704
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,70009	1,99785	2,69794
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,70009	1,99785	2,69794
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,70009	1,99785	2,69794
14	Ospedali, case di cura e riposo	0,70009	1,57528	2,27537
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,70009	9,45783	10,15792
16	Bar, caffè, pasticceria	0,70009	5,19963	5,89972
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,70009	7,52376	8,22385
18	Banchi di mercato generi alimentari	0,70009	7,83256	8,53265
19	Banchi di mercato beni durevoli	0,70009	2,27163	2,97173
20	Bed & breakfast	0,70009	1,24048	1,94057

- 3) Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo.
- 4) Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
- 5) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Roberto Vumbaca
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Andrea Fiorella
sottoscritto digitalmente
